

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4361/2017 R.G. proposto da:

L'ISOLA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco De Cocci unitamente all'avvocato Luigi Vespoli;

-ricorrente-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato;

-controricorrente-

contro

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Giordano;

-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, già Commissione tributaria regionale della Campania, n. 6421/49/2016, depositata il 6 luglio 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio della Sezione tributaria del 22 settembre 2026 dal Consigliere Gianluca Grasso.

FATTI DI CAUSA

1. – La società L'Isola Costruzioni Generali s.r.l. impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli la cartella di pagamento n. 07120140118717117, emessa a seguito di controllo automatizzato ex artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 in relazione al modello Unico 2011 per l'anno d'imposta 2010, con la quale erano richiesti IVA, sanzioni e interessi per complessivi euro 45.838,30.

L'Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio.

Equitalia Sud s.p.a., pur evocata in giudizio, non si costituiva nel giudizio di primo grado.

Con sentenza n. 8442/17/15, depositata il 7 aprile 2015, la Commissione tributaria provinciale di Napoli rigettava il ricorso.

2. – Avverso la decisione di primo grado, la società contribuente proponeva appello.

Si costituivano l'Agenzia delle entrate ed Equitalia Sud s.p.a., chiedendo il rigetto dell'appello.

La Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 6421/49/16, depositata il 6 luglio 2016, rigettava l'appello.

3. – Avverso la sentenza di appello, la società propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

Resistono con controricorso l'Agenzia delle entrate ed Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a.

4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – In via preliminare va respinta la doglianza con la quale l'Agenzia delle entrate eccepisce la decadenza della ricorrente dal termine per la proposizione del ricorso per cassazione. Ai sensi dell'art. 327 c.p.c. il ricorso per cassazione non può essere proposto decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.

Ai fini della verifica dell'osservanza del termine di cui sopra, occorre fare applicazione del consolidato principio di scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario (Corte cost. n. 477/2002). Il momento di perfezionamento per il notificante, ai fini della tempestività dell'impugnazione, nella specie del ricorso per cassazione, è costituito dalla consegna dell'atto da notificarsi all'ufficiale giudiziario, la cui prova può essere ricavata dal timbro, ancorché privo di sottoscrizione, da questi apposto sull'atto, recante il numero cronologico, la data e la specifica delle spese, salvo che sia in contestazione la conformità al vero di quanto da esso desumibile, atteso che le risultanze del registro cronologico, che egli deve tenere ai sensi dell'art. 116, comma 1, n. 1, del d.P.R. n. 1229 del 1959, fanno fede fino a querela di falso (Cass. n. 27538/2017; Cass. n. 3755/2015).

Nel caso di specie, la sentenza impugnata è stata pubblicata il 6 luglio 2016 e il ricorso per cassazione da notificare è stato consegnato dalla ricorrente all'ufficiale giudiziario il 6 febbraio 2017, come risulta dal timbro dell'Ufficio notificazioni apposto sull'atto, recante la relativa data, sicché l'impugnazione è stata proposta nel rispetto del termine previsto dall'art. 327 c.p.c. (cfr. pag. 46 del ricorso).

2. – Vanno altresì respinte le eccezioni di inammissibilità formulate da Equitalia per difetto del principio di sinteticità dell'atto introduttivo e violazione del principio di autosufficienza, giacché il ricorso, seppur redatto con una tecnica espositiva che non rende

l'atto particolarmente agevole da leggere, consente comunque di individuare le questioni oggetto di censura sulle quali la Corte si deve pronunciare e che verranno di seguito esaminate nell'ambito dei motivi di censura.

3. – Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, degli artt. 6 e 9 del d.P.R. n. 68 del 2005, degli artt. 45, comma 2, e 48, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005, dell'art. 149-bis c.p.c., dell'art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché degli artt. 2697 e 2704 c.c. La ricorrente si duole del fatto che a proprio avviso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania muoverebbe da presupposti erronei e sarebbe caratterizzata da motivazione meramente apparente e illogica, travisando i fatti e i presupposti di diritto relativi alla pretesa tributaria. La ricorrente sostiene che il giudice di appello non abbia colto nel segno la censura mossa dalla stessa già nei precedenti gradi di giudizio. In particolare, la società avrebbe già contestato che la sottoscrizione dei ruoli non sarebbe stata apposta da un dirigente abilitato, che la cartella sarebbe stata priva di sottoscrizione e che l'atto sarebbe stato inesistente o nullo in quanto notificato mediante documento informatico. Secondo la ricorrente le proprie contestazioni sarebbero state del tutto disattese dal giudice di appello. Inoltre, tali contestazioni sarebbero fondate dal momento che non sarebbe stata raggiunta la certezza della legale conoscibilità degli atti e non sarebbero state allegate le cartelle o gli avvisi di rettifica presupposti, circostanze che ad avviso della deducente inciderebbero sia sulla conoscibilità che sulla validità della pretesa tributaria e del documento sia sul diritto di difesa e sulla conoscibilità e riferibilità della cartella all'ente impositore, con conseguente mancato raggiungimento dello scopo

della notifica. Nel prosieguo del motivo si espone che, ai fini del raggiungimento della certezza legale della conoscibilità degli atti in caso di notifica a mezzo PEC, l'ente impositore avrebbe dovuto produrre una serie di documenti, in assenza dei quali la notificazione sarebbe da ritenere inesistente. In particolare, la stampa dell'atto notificato con la relata, il certificato della firma digitale del notificante, il certificato di firma del gestore di PEC, le informazioni richieste dall'art. 18 del d.m. n. 44 del 2011 per il corpo dei messaggi, le ricevute della PEC, gli ulteriori dati di certificazione e «una specifica ricerca online», presupposto della conoscenza piena del messaggio originale. La società contribuente deduce che l'inesistenza – o la nullità insanabile della cartella di pagamento e delle cartelle presupposte – deriverebbe dal fatto che il messaggio e-mail non conterrebbe l'originale dell'atto di Equitalia ma solo una copia priva di attestazione di conformità. Nel medesimo motivo, la ricorrente deduce altresì che ulteriore criticità della posta certificata è che essa, a differenza del sistema tradizionale della notifica cartacea, non garantirebbe la piena prova dell'effettiva consegna del documento al destinatario. Ciò poiché il gestore della posta elettronica garantisce solamente la disponibilità del documento nella casella di posta elettronica del destinatario, senza consentire di verificare l'effettiva lettura del messaggio. Sempre ad avviso della deducente, la semplice disponibilità di un documento nella casella PEC non equivarrebbe all'avvenuta consegna del documento al destinatario, che potrebbe non leggerla per ragioni anche indipendenti dalla propria volontà. Sulla base di tale assunto, per la ricorrente non potrebbe argomentarsi – come fa il giudice di seconde cure – che nella fattispecie in esame la notifica a mezzo PEC equivale alla notifica a mezzo raccomandata.

1.1. – Il motivo è infondato.

In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 17196/2020), che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. n. 7090/2022).

Nel caso di specie, non sussiste alcun vizio di motivazione rilevante sulla base della disciplina applicabile. La Commissione tributaria regionale ha fornito una puntuale spiegazione in ordine alla validità della notifica della cartella di pagamento attraverso l'utilizzo della posta elettronica certificata.

È altresì infondata la censura relativa alle dedotte violazioni di legge.

L'art. 6, comma 1, secondo periodo, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.lgs. n. 82 del 2005, equipara gli effetti giuridici delle comunicazioni elettroniche inviate a un domicilio digitale a quelli di una raccomandata con ricevuta di ritorno e della notificazione postale, fatte salve diverse disposizioni di legge.

In tema di notificazione a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in

assenza di prescrizioni normative di segno diverso (Cass. n. 35541/2023; Cass. n. 30948/2019; Cass. n. 31605/2019).

Inoltre, questa Corte ritiene valida la notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC in formato «.pdf», senza necessità che sia adottato il formato «.p7m», atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario (Cass. n. 30922/2024).

Peraltro, la natura sostanziale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicché il rinvio operato dall'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento) - il quale a sua volta rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile - comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c. (Cass. n. 5157/2026; Cass. n. 6417/2019).

Le ulteriori deduzioni concernenti la mancata produzione dei certificati di firma, dei dati di certificazione e degli altri documenti indicati dalla ricorrente non evidenziano specifiche anomalie delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna relative alla notificazione concretamente eseguita, ma prospettano in via generale adempimenti ulteriori non richiesti dalla disciplina applicabile. Né rileva la mancata prova dell'effettiva lettura del messaggio, poiché la notificazione mediante PEC si perfeziona con la generazione della ricevuta di avvenuta consegna, che attesta la disponibilità del documento informatico nella casella del

destinatario. In ogni caso, la tempestiva impugnazione della cartella, con puntuale articolazione delle difese, dimostra il raggiungimento dello scopo e determina la sanatoria dell'eventuale nullità della notificazione.

Quanto alla dedotta mancanza di sottoscrizione, la censura, formulata in termini generici, è inammissibile per difetto di specificità, non distinguendo adeguatamente tra il ruolo e la cartella di pagamento.

2. – Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la nullità della cartella di pagamento per carenza di motivazione, richiamando l'art. 7 della l. n. 212 del 2000, l'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, l'art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 e l'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La ricorrente espone che la sentenza della Commissione tributaria regionale muoverebbe da presupposti erronei e sarebbe caratterizzata da una motivazione meramente apparente e illogica, incorrendo in un evidente travisamento dei fatti e dei presupposti di diritto relativi alla pretesa tributaria. Si deduce, al riguardo, che la cartella di pagamento sarebbe priva di idonea motivazione, non contenendo alcuna indicazione delle ragioni che hanno condotto al recupero del credito IVA di euro 30.531,00, limitandosi a richiamare una comunicazione dell'Agenzia delle entrate predisposta il 29 marzo 2013, mai notificata alla contribuente e non allegata alla cartella. Secondo la prospettazione della società, la mancanza di indicazioni circa le ragioni dell'iscrizione a ruolo avrebbe impedito di comprendere il fondamento della pretesa tributaria. La ricorrente sottolinea che soltanto nel corso del giudizio sarebbe emerso che il credito oggetto di contestazione non riguardava l'annualità 2010, cui formalmente faceva riferimento la cartella di pagamento, bensì il credito maturato nell'anno 2009 e riportato nel periodo di

imposta successivo. La censura evidenzia che l'omessa allegazione dell'atto richiamato nella cartella e la mancata esplicitazione delle ragioni del recupero del credito avrebbero determinato la violazione dell'obbligo di motivazione imposto dall'art. 7 dello Statuto del contribuente. La ricorrente sostiene altresì che il credito relativo all'anno 2009 non avrebbe potuto essere disconosciuto mediante il mero procedimento di controllo automatizzato previsto dall'art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972. Secondo la prospettazione difensiva, il disconoscimento di un credito maturato in un'annualità precedente integrerebbe una questione giuridica che avrebbe richiesto l'esercizio di una potestà accertativa mediante l'emissione di un motivato avviso di rettifica.

2.1. – Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

Il motivo è caratterizzato dal complesso e indistinto accorpamento di plurime ed eterogenee doglianze, inestricabilmente collegate, riferibili a diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, c.p.c., tali da rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole critiche relative alla sentenza di appello (Cass. n. 1806/2024).

Accanto a tale profilo di palese inammissibilità, la prospettazione del difetto di motivazione della cartella è infondata.

La cartella di pagamento emessa all'esito di un procedimento di controllo cd. formale o automatizzato, a cui l'Amministrazione finanziaria ha potuto procedere attingendo i dati necessari direttamente dalla dichiarazione, può essere motivata con il mero richiamo a tale atto, atteso che il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa, anche qualora si richiedano somme maggiori di quelle risultanti dalla dichiarazione (Cass. n. 15564/2016).

La Commissione tributaria regionale ha accertato in sede di merito che l'atto è motivato con riferimento alla dichiarazione relativa all'anno 2010 e al credito d'imposta maturato nell'anno 2009, non riconosciuto in quanto la relativa dichiarazione era stata presentata oltre i termini.

Sotto il profilo della violazione di legge, pertanto, sussistevano i presupposti per accedere alla procedura del controllo automatizzato ex art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972.

In tema di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto, l'Amministrazione finanziaria può, ai sensi degli artt. 36-bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, procedere alla correzione dell'errore materiale commesso dal contribuente che abbia riportato eccedenze d'imposta risultanti dalla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente, qualora emerga dagli elementi in suo possesso che tale dichiarazione deve considerarsi omessa in quanto presentata ben oltre il termine di decadenza, potendosi in tal caso ritenere integrata la fattispecie legale di cui alle citate disposizioni, in base alla quale i dati contabili finali risultanti dall'attività di liquidazione si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente (Cass. n. 22402/2014).

3. – Con il terzo motivo di ricorso, la società propone due diverse censure (sub C1 e C2).

Con la prima censura, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione dell'art. 6 della l. n. 212 del 2000. La società rappresenta che l'Amministrazione finanziaria non avrebbe attivato il procedimento previsto dalla disposizione richiamata, omettendo di informare la contribuente delle circostanze suscettibili di determinare il mancato riconoscimento del credito. La ricorrente espone inoltre che, successivamente alla notifica della cartella, era

stata presentata istanza di autotutela, senza che l'Amministrazione avesse fornito alcun riscontro.

Con la seconda censura (sub C2), ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si denuncia la violazione dell'art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972. La ricorrente espone che l'iscrizione a ruolo trae origine dal disconoscimento del credito IVA relativo all'anno 2009, riportato nella dichiarazione dell'anno 2010. Deduce che l'Amministrazione non avrebbe mai emesso alcun avviso di rettifica concernente la dichiarazione IVA dell'anno 2009. Secondo la prospettazione della contribuente, il recupero del credito mediante il procedimento automatizzato previsto dall'art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 sarebbe illegittimo poiché tale procedimento sarebbe limitato alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevabili sulla base dei dati dichiarati. La ricorrente sostiene che il disconoscimento di un credito relativo a una precedente annualità implicherebbe, invece, una valutazione giuridica incompatibile con il controllo automatizzato. Pertanto il recupero dell'imposta avrebbe richiesto un preventivo avviso di rettifica motivato. Il ricorso richiama specificamente Cass. n. 5318/2012 e Cass. n. 25521/2014 per sostenere la necessità dell'avviso di rettifica.

3.1. – Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

La censura risulta inammissibile nella parte in cui contesta l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, laddove sollecita una rivalutazione delle risultanze istruttorie. Il giudice del merito ha accertato di essere di fronte alla "mera correzione" di errori materiali, poiché, entro i termini, era stata trasmessa una dichiarazione priva di dati contabili significativi, con compilazione del solo quadro VA, mentre le successive dichiarazioni contenenti i dati contabili erano state presentate oltre novanta giorni.

Resta distinta da tale accertamento la questione di diritto concernente la possibilità di ricondurre il disconoscimento del credito riportato dall'annualità precedente alla procedura di controllo automatizzato, questione che va esaminata alla luce dell'art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972.

In tema di riscossione delle imposte, in caso di liquidazione in esito a controllo di dichiarazioni secondo procedure automatizzate, occorre l'instaurazione del contraddittorio prima dell'iscrizione a ruolo soltanto quando emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione che non ricorre qualora nella dichiarazione vi sia un mero errore materiale (Cass. n. 15740/2016).

L'art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000 non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere a iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, ma soltanto qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione che non ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo; del resto, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione, non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso (Cass. n. 27716/2017; Cass. n. 8342/2012; Cass. n. 7291/2017).

In materia di riscossione, ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, l'invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione

ovvero un'imposta o una maggiore imposta e, comunque, la sua omissione determina una mera irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione, mentre tale adempimento non è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti, ipotesi in cui, peraltro, non spetta la riduzione delle sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997 (Cass. n. 13759/2016; Cass. n. 17479/2019).

Nel caso in esame, secondo l'accertamento compiuto dal giudice di merito, il mancato riconoscimento del credito discendeva dalla tardività della dichiarazione relativa all'anno 2009 e dal raffronto con il credito riportato nella dichiarazione successiva. La ripresa si fondava, quindi, sui dati risultanti dalle dichiarazioni presentate dalla stessa contribuente e sulla conseguenza legale della tardività della dichiarazione relativa all'annualità precedente, senza richiedere accertamenti estimativi o l'esame di elementi estranei ai dati dichiarati. Sussistevano pertanto, secondo la ricostruzione accolta dal giudice di merito, i presupposti per il ricorso alla procedura prevista dall'art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, senza la previa notificazione di un autonomo avviso di rettifica.

Non conducono a diversa conclusione i precedenti richiamati dalla ricorrente, relativi al caso in cui il disconoscimento del credito richieda la soluzione di questioni giuridiche o l'esame di atti diversi dalla dichiarazione stessa. La censura non individua elementi estranei alle dichiarazioni che l'Amministrazione avrebbe dovuto accertare mediante un autonomo avviso di rettifica, ma contesta la qualificazione giuridica delle conseguenze derivanti dai dati dichiarativi già acquisiti.

Sotto tale profilo, il motivo risulta infondato.

La mancata risposta all'istanza di autotutela presentata dopo la notificazione della cartella non incide sulla validità dell'atto impugnato, trattandosi di un procedimento distinto, il cui eventuale mancato esito non integra un vizio della cartella di pagamento.

4. – Con il quarto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 2697 c.c. La società espone di avere prodotto nei precedenti gradi di giudizio la documentazione ritenuta dimostrativa dell'effettiva spettanza del credito IVA. In particolare, richiama il modello IVA 2010 relativo all'anno 2009, dal quale emergerebbe un credito di euro 30.531,00, il modello IVA 2011 relativo all'anno 2010, nel quale tale credito risulterebbe riportato, i modelli F24 relativi all'anno 2010 e i registri IVA prodotti in copia conforme. La ricorrente deduce che l'Agenzia delle entrate non avrebbe contestato tale documentazione, per cui il giudice tributario avrebbe dovuto tenerne conto nel formare la propria decisione, come stabilito dall'art. 115 c.p.c.

4.1. – Il motivo è inammissibile.

La censura, pur formalmente prospettata come violazione dell'art. 2697 c.c., non deduce che il giudice di merito abbia attribuito l'onere della prova a una parte diversa da quella sulla quale esso gravava secondo le regole applicabili, ma contesta la valutazione delle risultanze documentali e sollecita un nuovo apprezzamento circa l'esistenza e la spettanza del credito IVA. Tale accertamento è riservato al giudice di merito e non è riesaminabile in sede di legittimità. Inoltre, a fronte di una decisione di appello conforme a quella di primo grado e fondata sulle medesime ragioni di fatto, la ricorrente non indica le diverse ragioni poste a fondamento delle due pronunce, necessarie per superare la preclusione derivante dalla "doppia conforme".

5. – Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore dell'Agenzia delle entrate, in euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, e, in favore di Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., in euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria del 22 settembre 2026.

La Presidente

Giulia Iofrida